

**VERBALE DI INCONTRO PER L'EROGAZIONE
DELL'ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE PER IL
PERIODO GENNAIO 2012- DICEMBRE 2012 PER I LAVORATORI
DELLE IMPRESE ARTIGIANE DELL'OCCHIALERIA E
DELL'OTTICA DEL VENETO**

Il giorno 27 gennaio 2012, presso la sede della Confartigianato del Veneto in Venezia Marghera, tra:

la **CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto**, rappresentata dal Presidente Giuseppe Sbalchiero, dal Presidente regionale Gruppo regionale occhialerie ANPO Tiziano De Toffol, con l'assistenza del Segretario Regionale Patrizio Morettin, del responsabile delle Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e Oscar Rigoni funzionario del medesimo settore;

la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Oreste Parisato, dal Presidente di categoria Angelo Manfroì, da Lucio Cavalieri, con l'assistenza del Segretario Regionale Mario Borin, del responsabile delle Relazioni Sindacali Luigi Fiorot;

la **CASARTIGIANI del Veneto**, rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, dai dirigenti di categoria Zenone Giuliatò e Umberto D'Aliberti, con l'assistenza del Segretario Regionale Andrea Prando;

e

la **Filctem – CGIL regionale del Veneto**, rappresentata dal sig. Stefano Facin e dalla sig.ra Tiziana Basso ;

la **Femca – CISL regionale del Veneto**, rappresentata dal signor Carlo Nicolli ;

la **Uilta – UIL regionale del Veneto**, rappresentata dal Signor Giannino Rizzo,

è stata stipulata la seguente intesa:

Visto.:

- che il punto 4) del contratto regionale di lavoro del 18 giugno 2010, istituisce l' Elemento Economico Territoriale (EET) con le caratteristiche con le caratteristiche di cui alla "Legge 24.12.2007 nr. 247 art. 1) comma 67" ed al "Decreto Interministeriale del 07 maggio 2008", ivi compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 47 Legge di Stabilizzazione 2011 (finanziaria 2011), attuativo dell'art. 53 L.n. 122/2010 (contratto di produttività), nonché quanto previsto dall'art. 26 legge 111 del 15 luglio 2011 e loro successive modifiche ed integrazioni, collegato all'andamento produttivo della categoria artigiana veneta sopra richiamata per il periodo di riferimento novembre 2010 – ottobre 2011;
- che il medesimo articolo prevede per l' erogazione dell' EET che le parti debbano effettuare uno specifico incontro per verificare l' andamento positivo di almeno due dei parametri individuati;

Le parti verificato (fonte Ebav):

- che il numero delle imprese aderenti all'Ente Bilaterale dell'Artigianato Veneto - EBAV nel periodo novembre 2010 – ottobre 2011 sono diminuite del - 2,0% rispetto al periodo novembre 2009 – ottobre 2010;

- che il numero dei lavoratori nel periodo novembre 2010 – ottobre 2011 sono diminuiti del – 0,6% rispetto al periodo novembre 2009 – ottobre 2010;
- che i due parametri (aziende/lavoratori), pur essendo negativi rientrano nei limiti previsti del succitato CCRL del 18/06/2010, per cui risulta superflua la verifica delle ore medie di sospensione per dipendente nel periodo novembre 2010/ottobre 2011,

concordano quanto segue:

1) a far data dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012 sarà erogato, ai lavoratori (quadri, impiegati, operai, ad eccezione dei lavoratori a domicilio) in forza nel settore nel settore Occhialeria / Ottica Artigiana nel periodo di riferimento (novembre 2010 – ottobre 2011) per le ore (ordinarie, straordinarie) effettivamente lavorate, l' E.E.T. seguente:

LIVELLI	EET quota mensile dal 01.01.12 al 31.12.12	EET quota oraria dal 01.01.12 al 31.12.12
6°	28,73	0,16607
5°	24,43	0,14121
4°	21,79	0,12595
3°	19,32	0,11168
2°	18,00	0,10405
1°	16,51	0,09543

2) Agli apprendisti viene riconosciuto l'EET nella misura del 70% dell'importo spettante al lavoratore del 2° livello (€ 12,60/mese - € 0,07283/ora) purché abbiano una anzianità aziendale di 12 mesi nel periodo di riferimento. Le parti convengono che tale periodo costituisca l'esatta interpretazione del testo definito delle parti in data 18 giugno 2010.

3) L' EET è escluso ai fini del computo del TFR

4) Le Parti ribadiscono che l'EET previsto nel CCRL del 18.06.2010 ha le caratteristiche della retribuzione premiale prevista dalla contrattazione collettiva territoriale riconducibile agli elementi collegati al miglioramento della competitività aziendale, così come previsto dalla normativa vigente e dalle circolari interpretative (circolare Agenzia Entrate e Ministero Lavoro nr. 3 del 14 febbraio 2011) e dall'accordo interconfederale regionale del 12 dicembre 2011.-

5) Per quanto non esplicitamente richiamato si applicano le regole di cui al punto 4) del Contratto regionale di lavoro del 18 giugno 2010.